Sentenza n. 93/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all'udienza del **23 maggio 2024**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **31981** del registro di Segreteria promosso da **B.** V. omissis, quale amministratore di sostegno di **R.** M. omissis, come da provvedimento del 30.08.2017 Tribunale di Belluno, autorizzata alla presentazione del ricorso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Belluno in data 17.10.2022, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'avv. Giorgio Arseni (C.F. RSNGRG72D17A757T), del Foro di Belluno, presso lo studio del quale in V.le Fantuzzi 11/a elegge domicilio, *e-mail* giorgio.arseni@ordineavvocatibellunopec.it;

CONTRO

INPS *(Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: 80078750587)*, con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f. GDGNGL61P27M088U – pec:

avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23/01/2023, rep. N. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929.

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI all'udienza del **23 maggio 2024**, tenutasi con l'assistenza della sig.ra Nicoletta Niero, l'avv. Giorgio Arseni, per la ricorrente, l'avv. Angelo Guadagnino e il dott. Mauro Dal Corso per l'INPS, i quali hanno concluso come da verbale. La causa è passata in decisione.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 9.12.2022 depositato presso il Tribunale di Belluno, la signora B. V., quale amministratore di sostegno della sig.ra R. M., ha convenuto in giudizio l'Inps, rappresentando di aver presentato in favore di quest'ultima in data 09.04.2020, richiesta di riconoscimento della pensione di reversibilità, in quanto orfana maggiorenne inabile al 100% del padre, deceduto il 23.09.2019, e titolare di trattamento pensionistico diretto con iscrizione n. omissis (successivamente concessa reversibilità al coniuge). La ricorrente in data 13.04.2018 si era vista riconosciuta, con decorrenza 23.02.2017, indennità di accompagnamento in quanto invalida civile al 100%, sulla base della CTU medica depositata a firma del dott. Di Noto. Nella stessa relazione del medico legale si leggeva, nella descrizione della visita del 07.11.2017, che la ricorrente "vive con i genitori, non esce autonomamente, ma solo accompagnata".

Con il provvedimento di rigetto dell'istanza di data 26.02.2021, l'INPS non esplicitava il motivo del diniego della pensione di reversibilità. In proposito, secondo quanto evidenziato da parte ricorrente, sarebbero indubbi non soltanto lo *status* di orfana inabile al 100% del padre (deceduto il 23.09.2019), ma anche lo stato di vivenza a carico, stanti la titolarità di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento. Quest'ultima, in particolare, farebbe aumentare il limite di reddito dell'importo pari alla medesima indennità. Peraltro, nel provvedimento dell'INPS del 26.02.2021 non si metterebbe in dubbio il requisito dello stato di bisogno. Nel caso di specie, inoltre, sarebbe evidente la non autosufficienza, cosicché il mantenimento abituale si dovrebbe "presumere", stante anche la convivenza con i genitori dal 2017, come accertato dalla CTU, e ora con la sola madre, da cui dipenderebbe per gli atti quotidiani della vita. Il requisito della residenza anagrafica, pertanto, non avrebbe valore alcun al fine di escludere il requisito del carico del soggetto inabile nei confronti del genitore deceduto.

Al momento del decesso del padre, inoltre, la ricorrente aveva reddito di € 9.184,00 proveniente dalla pensione di invalidità, mentre i genitori provvedevano ad ogni esigenza della stessa. L'apporto prevalente era, in ogni caso del padre, come dimostrato dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2019 dell'anno precedente alla morte dello stesso, redditi 2018, nella quale come si può vedere a fronte di un reddito della madre di € 17.527,00, il padre aveva un reddito di € 40.570,00. Per tali motivi l'istante ha presentato richiesta di riesame in autotutela all'INPS, senza ottenere riscontro. La ricorrente formulava pertanto le seguenti conclusioni: "*Accertato e dichiarato che la ricorrente (...) è orfana inabile maggiorenne di R. G., deceduto il 23.09.2019 e titolare di trattamento pensionistico diretto con iscrizione n.*

111122464, e già a carico dello stesso ai sensi dell'art. 22 L. 21.07.1965 n. 903, sia riconosciuto a favore della stessa il diritto alla pensione di reversibilità a far data dal 01.10.2019. Per l'effetto sia condannato l'INPS al pagamento della prestazione richiesta con interessi e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo. Con vittoria delle spese di lite con distrazione a favore del procuratore antistatario ".

Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Belluno, si costituiva l'Inps che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito contestava la fondatezza del ricorso in quanto nel caso di specie sarebbero insussistenti i requisiti della vivenza a carico e della convivenza. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, il Giudice decideva la causa con sentenza del 6.10.2023, con cui dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione della Corte dei conti. A seguito di tale decisione, l'amministratore di sostegno ha riassunto il giudizio dinanzi questa Sezione riformulando le stesse conclusioni rassegnate davanti al Giudice del lavoro.

2. In data **7 maggio 2024** si costituiva l'INPS, argomentando circa la piena legittimità dell'attività provvedimentale dell'Istituto previdenziale, in considerazione della carenza di prova sia della convivenza che della vivenza a carico. In subordine, in denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dell'avverso ricorso, l'importo della pensione di reversibilità spettante a parte ricorrente andrebbe determinato, per effetto della sussistenza del contestuale diritto della vedova, nella misura massima del 20% dell'originario trattamento diretto spettante al de cuius, con applicazione delle ulteriori riduzioni di cui alla tabella F della l. 335/95, per effetto della titolarità di altri redditi in capo a parte ricorrente (quanto meno il reddito da lavoro dipendente e l'assegno ordinario di invalidità). Sono state pertanto rassegnate le seguenti conclusioni: nel merito, rigettarsi ogni pretesa avanzata nei confronti di I.N.P.S. in

quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata; in via subordinata, dichiararsi che a parte ricorrente spetterà, ove ne sussistano i presupposti, solo la propria quota di pensione di reversibilità, ridotta al 20% della pensione del de cuius, salva l'ulteriore riduzione in applicazione della tabella F della l. 335/95; spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi

3. Nell'udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la causa è passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. In via preliminare, giova ricordare che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto". Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'an o al quantum del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934). Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite,

14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005).

II. Ciò premesso, il ricorso verte sull'accertamento del diritto della ricorrente, quale orfana maggiorenne, alla pensione di reversibilità, in seguito al decesso del padre. Nel merito la domanda è fondata poiché ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta.

Come noto, la normativa in materia prevede, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità agli orfani maggiorenni, i seguenti requisiti, da riscontrare alla data del decesso del *de cuius*: l'inabilità a proficuo lavoro e la vivenza a carico.

Al riguardo, ritiene questo Giudice che, con riferimento al requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, richiesto ai fini del godimento della pensione di reversibilità, non contestato tra le parti, possa a *fortiori* assumere valore probatorio la relazione di consulenza tecnica d'ufficio (richiamata in fatto), in precedenza disposta dal Giudice del lavoro ai fini del riconoscimento dello *status* di inabile al lavoro. Le conclusioni del C.t.u. sono state precedute un'attenta e analitica disamina degli elementi di fatto posti a disposizione, apparendo ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, ragioni per le quali questo giudicante ritiene di farle proprie.

In particolare, il C.t.u., in risposta al quesito del Giudice, ha fondato la sua perizia sugli atti e sulla documentazione prodotta, accertando che: la ricorrente, sin dal 26/09/2001, è in cura per ritardo mentale grave con compromissione del comportamento; nonostante la terapia farmacologica il controllo della sintomatologia

comportamentale è spesso parziale e necessita di contenimento ambientale continuativo. Comprende il linguaggio verbale e possiede minime capacità di calcolo, di lettura e scrittura, che non consentono di poter gestire documenti con procedure complesse, nonostante abbia frequentato due anni delle scuole superiori. Dal gennaio 2017 ha avuto un aggravamento delle disfunzioni comportamentali tali da dover sospendere l'attività lavorativa. Tali comportamenti, ossessivo compulsivi, comprendono l'uso continuo del telefonino per contattare parenti ed amici, l'incapacità di stare seduta e la necessità di muoversi in continuazione, la ripetizione in modo logorroico dei contenuti, la tendenza a bere grandi quantità di acqua. Le funzioni psichiche e socio-relazionali risultano compromesse e la signora non è in grado di prendersi cura di sé, come certificato dal Dipartimento di Salute Mentale di Conegliano; pertanto, non riesce ad assumere la terapia da sola, non è in grado di cucinare o fare la spesa da sola, per queste necessità, per diversi atti quotidiani della vita, di accompagnamento da parte di terzi. Il C.t.u. ha quindi concluso che: ai sensi dell'art.2 e 12 legge 118/71 la sig.ra (…) ha un grado di invalidità permanente del 100%, con totale e permanente inabilità lavorativa. Presenta i requisiti sanitari previsti dall'art 1 della legge del 18 febbraio 1980 per il godimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

Venendo ora al requisito della vivenza a carico, unico profilo controverso fra le parti, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, se da un lato la prova della vivenza a carico non si esaurisce con la dimostrazione della convivenza, dall'altro detta prova non implica necessariamente che il mantenimento del familiare sia stato *esclusivamente* a carico del lavoratore (o del titolare di pensione), essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, inidoneo a garantire il

sostentamento (Cassazione, nn. 14346/16, 5008/1994; 15440/2004; 11689/2005; 3678 del 2013). Peraltro, il concetto di vivenza a carico non comporta indissolubilmente lo stato di convivenza, né una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile.

Nel caso di specie, la espletata C.t.u. ha innanzitutto accertato, come già precisato, che la ricorrente possiede un "grado di invalidità permanente del 100% (centopercento) con totale e permanente inabilità lavorativa e che presenta i requisiti sanitari previsti dall'art 1 della legge del 18 Febbraio 1980 per il godimento dell'indennità di accompagnamento". Rilevano poi le ulteriori considerazioni svolte dalla C.t.u. che rappresenta come "…*da gennaio non svolge più attività lavorativa per stato d' ansia. Vive con i genitori, non esce autonomamente, ma solo accompagnata, partecipa poco ai lavori domestici, passa ore inoperosa sul divano. Negli ultimi tempi ha tralasciato anche le poche incombenze che svolgeva. Ha atteggiamenti compulsivi come l'uso ossessivo del telefono, la ripetizione in modo logorroico di contenuti. Il 30/08/2017 la madre signora (...) è stata nominata amministratrice di sostegno*…". Parte ricorrente ha inoltre allegato, a supporto della convivenza e della vivenza a carico, la certificazione dei redditi percepiti nell'anno del decesso del *de cuius* e in quelli immediatamente successivi, nonché le certificazioni dei redditi percepiti dai genitori negli stessi anni. È stata altresì allegata la ricevuta della richiesta presentata dall'amministratrice di sostegno per il recapito della posta della figlia al proprio indirizzo (il medesimo del *de cuius*). Ciò posto, in casi come quello all'odierno esame rileva la valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore e/o pensionato deceduto e del superstite, onde accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se

il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, che questo Giudice intende condividere, alla luce del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sono necessari in materia «criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili» (Cassazione civile, sez. lav., 3 luglio 2007, n. 14996). A tal proposito i giudici di legittimità hanno richiamato la deliberazione dell'Istituto previdenziale del 31 ottobre 2000, n. 478, laddove si stabiliva di far riferimento ad indici stabiliti dalla legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che non abbiano un reddito superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale Tale orientamento è stato tra l'altro condiviso dallo stesso Istituto previdenziale anche nelle proprie successive Circolari interpretative (tra le altre, circolare I.N.P.S. n. 185 del 18 novembre 2015).

Pertanto, in caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'art. 14-septies L. n. 33 del 1980, annualmente rivalutato. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 L. n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento.

Nel caso di specie, va quindi valutato il reddito individuale del superstite inabile, dedotti i redditi non computabili per legge, che non deve superare l'importo pari, per

il 2019, a circa € 16.814,00 annui. Tale limite non risultava superato dalla ricorrente nell'anno del decesso del *de cuius*. anche avuto riguardo ai dati reddituali prospettati dall'amministrazione resistente, pari a euro 19.356,66, da cui vanno detratti sia i 6.214,08 euro dell'indennità di accompagnamento, sia quelli percepiti con pensione di invalidità civile, in quanto provvidenza economica esente da imposizione IRPEF, e quindi, alla stregua dei criteri di cui alla cit. circolare I.N.P.S. n. 185 del 18 novembre 2015, non computabile ai fini del superamento del limite reddituale.

In considerazione del confronto tra i redditi percepiti dalla madre e dal padre, è altresì evidente che l'apporto prevalente al mantenimento del nucleo familiare e, in particolare, della ricorrente, spettava al padre, come dimostrato dalla dichiarazione dei redditi mod. 730/2019 dell'anno precedente alla morte dello stesso (redditi 2018), secondo cui, a fronte di un reddito della madre di € 17.527,00, il padre percepiva un reddito di € 40.570,00. Le ulteriori circostanze di fatto prospettate da parte ricorrente e nella C.t.u. - non motivatamente contestate dalla resistente amministrazione - da cui si desumono *a fortiori* condizioni di salute talmente gravi da compromettere le interazioni sociali, richiedere una continua assistenza per la somministrazione dei farmaci e per altre attività quotidiane, nonché per il recapito della corrispondenza alla residenza dei genitori, fanno altresì presumere la convivenza della ricorrente con questi ultimi e la partecipazione rilevante al mantenimento della figlia da parte del *de cuius*. Quanto all'ipotizzata decurtazione del trattamento pensionistico prospettata in subordine dalla difesa di INPS, è sufficiente richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di

cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi

III. Per tutto quanto sopra esposto, la sussistenza dei requisiti richiesti (inabilità a proficuo lavoro e vivenza a carico) è da ritenersi sufficientemente allegata e provata e il ricorso deve quindi essere accolto, con il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire la quota a lei spettante della pensione di reversibilità, in quanto orfana maggiorenne del padre - titolare di trattamento pensionistico diretto con iscrizione n. omissis e deceduto il 23.09.2019 - con decorrenza dal giorno 1° ottobre 2019 (primo giorno del mese successivo a quello di decesso del *de cuius*; Cass. Civ., Sez.VI-1, ord. 8 giugno 2022 n. 18400). In conformità con i principi affermati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002), spetta sugli arretrati, dalla scadenza di ogni rateo fino al soddisfo, la maggior somma tra quanto dovuto per rivalutazione monetaria e per interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

Le spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00#), oltre I.V.A. e C.P.A., sono poste a carico dell'INPS, con distrazione in favore dell'Avvocato Giorgio Arseni, dichiaratosi antistatario.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 60 giorni.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

f.to digitalmente

Consigliere Innocenza Zaffina

Depositata il 02/07/2024

Il Funzionario Preposto

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

f.to digitalmente

Cons. Innocenza Zaffina

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte interessata.

Il Funzionario Preposto

f.to digitalmente